



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 35 DEL 05-05-16

ORIGINALE

Oggetto: RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO COLLEGATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E LINEE DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 - ART. 31 DEL CCNL 21.01.2004 - DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2016 - APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici addì cinque del mese di maggio alle ore 16:00, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

MORETTI MARCELLO	Sindaco	P
BIZZARRI ALESSANDRO	Assessore	P
FERRARI LICIA	Assessore	P
MENOZZI DANIELE	Assessore	A
ROBUSCHI SONIA	Assessore	P
TANZI VIVIANA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti 1

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Sig. PELOSI ANNA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MORETTI MARCELLO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co.	N
Immediatamente eseguibile	N
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:

" in data 22.01.2004 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni- Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;

" in data 9 maggio 2006 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni- Autonomie locali per il biennio economico 2004/2005;

" in data 11/04/2008 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni- Autonomie locali per il biennio economico 2006/2007;

VISTO:

" l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che così recita:" Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";

" l'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 che così recita: "Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO che questo Ente ha già recepito nell'ambito del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i principi su citati, secondo quanto previsto dagli articoli

16 e 31 del D. L.gs 150/2009;

CHE in data 21 dicembre 2013 veniva sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo in osservanza a quanto disposto dal D.lgs. 150/2009, pubblicato nell'apposita sezione in Amministrazione trasparente;

CHE questo Ente nell'anno 2015 ha rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 557, della legge N. 296/2006, oltre al rispetto della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale sulle spese correnti, sia della riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente;

CHE l'art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010, così come modificato dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

DATO ATTO che il CCNL in data 22.01.2004, all'art. 31, stabilisce che "le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito definite come : risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003" (comma 1) e che " ... le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 31, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.... " (comma 2).....omissis.....;

CONSIDERATO che la Giunta comunale ha il compito di formulare indirizzi alla delegazione trattante, preventivamente all'avvio delle trattative per l'anno 2016, che hanno come esclusiva finalità quella:

" di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;

" di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto,

" di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;

" di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni di C.C. n. 12 del 11/04/2016 e n. 14 del 11/04/2016, dichiarate immediatamente esecutive, con le quali sono stati approvati rispettivamente il

- Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;
- la deliberazione di G.C. n. 30 del 14/04/2016 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili della gestione del triennio 2016-2018;
 - la deliberazione di C.C. n. 25 del 29/04/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è riapprovato il bilancio di previsione 2016-2018;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DL 174/2012, rispettivamente dal Responsabile del Settore affari generali ed istituzionali - attività in staff al segretario generale, per la regolarità tecnica e dal responsabile del settore programmazione e gestione risorse, per la regolarità contabile;

VISTI:

- " lo Statuto comunale in vigore;
- " il D.lgs. 267/2000;
- " il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore;

CON VOTI unanimi, favorevolmente

DELIBERA

- Di formulare, per le ragioni e le giustificazioni espresse nelle premesse narrative che quivi si intendono integralmente riportate, preventivamente all'avvio delle trattative, i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2016:
 1. Il Responsabile del settore programmazione e gestione risorse è il responsabile competente a costituire, con propria determinazione, il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004;
 2. di confermare la delegazione trattante di parte pubblica composta dal Segretario generale, il responsabile settore programmazione e gestione risorse e il responsabile del settore scuola, sport, cultura;
 3. di dare atto che:
 - a. la delegazione trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta comunale;
 - b. i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;
 - c. il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
 - d. l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al revisore dei conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;

4. Il predetto Responsabile è autorizzato a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e cioè 1,2 % su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, dando atto che la predetta integrazione sarà condizionata al preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità e nei limiti stabiliti dalle norme;
5. Il predetto responsabile è autorizzato a procedere all'inserimento, nella parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 e s.m.i. e solo qualora se ne ravvisino i presupposti normativi, di risorse, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2015, per finanziare progetti finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti, ai quali è correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio a cui non è possibile far fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse finanziarie attualmente disponibili. A tal proposito, si richiama espressamente quanto detto dall'ARAN nel parere 499-15L1 in merito ai criteri che devono essere seguiti per la corretta applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999, con il conseguente incremento delle risorse decentrate variabili in relazione all'accertato incremento quantitativo e qualitativo;
6. Si dà indicazione, nel generale utilizzo degli istituti contrattuali, di promuovere e valorizzare il lavoro che gli uffici sono chiamati a svolgere nell'ambito dei percorsi di gestione associata con i Comuni di Campegine e Gattatico, nonché nell'ambito del percorso di fusione che vede tutti gli uffici in campo nel mettere a disposizione le proprie competenze per progettare il processo riorganizzativo, con particolare riferimento alla fusione di Comuni;
7. Si dà indicazione circa un utilizzo equilibrato delle risorse, con particolare riferimento a quelle stabili onde evitare situazioni di ingessamento futuro;
8. La trattativa della delegazione trattante di parte pubblica dovrà essere orientata, innanzitutto, al rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D,lgs, 165/2001, D,lgs. 150/2009) ed ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dal DL 78/2010. Dovrà, poi, essere orientata al miglioramento della qualità del lavoro, a fornire nuove opportunità di sviluppo professionale ai dipendenti, a investire su relazioni interne più salde e capaci di produrre significati e valori comuni. L'obiettivo perseguito è quello di riconoscere e far riconoscere gli individui all'interno di un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che ne rafforzino la motivazione al lavoro ed il senso di appartenenza all'Ente.;
9. Attraverso la contrattazione decentrata integrativa, va attivato un sistema di valorizzazione del personale fondato sui seguenti elementi:
- " una chiara esplicitazione a monte, dei contributi quali-quantitativi attesi dal prestatore di lavoro;
 - " una corrispondente esplicitazione del sistema di ricompense che l'ente è in grado di garantire;
 - " una corretta metodologia di rilevazione delle prestazioni rese, del grado di accrescimento della professionalità e del contributo fornito al miglioramento dell'ente;
 - " una definizione delle regole e delle modalità di correlazione tra risultati conseguiti e quadro delle ricompense;
9. Il fondo per le risorse decentrate deve essere utilizzato quale "budget complessivo per le politiche delle risorse umane dell'Ente" comprendente le diverse componenti relative alla retribuzione accessoria stabile e variabile;
10. La contrattazione decentrata integrativa dovrà dedicare le risorse finanziarie disponibili per:

" riqualificare la spesa per il personale (promozione di una logica di investimento);

" introdurre una logica di scambio (valorizzazione della persona contro risultati di ente);

" perseguire il valore dell'equità (correlazione contributi-ricompense);

" correlare le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi al raggiungimento di obiettivi e risultati ed al valore della equità (correlazione contributi/ricompense) per introdurre elementi di "competizione regolata;

11. Il contratto decentrato integrativo affronterà i temi della qualità della vita lavorativa e del benessere sul posto di lavoro, con attenzione a favorire le condizioni per un ambiente stimolante, capace di rispondere alle esigenze dei lavoratori e di offrire adeguati spazi di autonomia e riconoscimento. Gli aspetti critici da prendere in considerazione sono i seguenti:

" Rispondere alla domanda di personalizzazione, valorizzando la specificità dei singoli lavoratori, sia rispetto alle responsabilità assunte ed alle prestazioni effettivamente rese, sia rispetto al potenziale in loro possesso.

" Costruire identità professionale e senso di appartenenza, attraverso una più stretta relazione con l'organizzazione, la maggiore consapevolezza della rilevanza del proprio lavoro, la costruzione di valori condivisi, la condivisione degli obiettivi;

" Correlare la motivazione del personale e la propensione al cambiamento dell'Amministrazione, sviluppando l'innovazione attraverso il coinvolgimento dei lavoratori, favorendo la flessibilità operativa e la responsabilizzazione individuale;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs. 165/2001, "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";

Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alle RSU, alle OOSS, pubblicizzata all'interno dell'Ente attraverso l'intraweb e pubblicata sul sito internet del Comune in Amministrazione trasparente, sottosezione personale - contrattazione integrativa decentrata.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 41 DEL 05-05-2016
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI' COME RISCritto DALL'ART.3,
COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012.**

**Oggetto: RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO
COLLEGATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E LINEE DI INDIRIZZO
DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 - ART. 31 DEL CCNL
21.01.2004 - DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO
2016 - APPROVAZIONE**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
PELOSI ANNA MARIA

PARERE: Favorevole in ordine alla Z-REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
Palmia Nadia

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Sindaco
MORETTI MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA
